

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) con delibera di C.C. n. 21 del 20/05/2014 è stata aumentata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
- b) con delibere di C.C. n. 20 del 24/07/2015, n. 32 del 28/04/2016, n. 14 del 6/03/2017, n. 1 del 26/02/18, n. 7 dell'11/02/19, n. 61 del 20/12/19, n. 8 del 29/03/2021, n. 78 del 21/12/2021, n. 11 del 31/01/2023, n. 74 del 20/12/2023 e n. 63 del 19/12/2024 è stata confermata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale allo 0,8%;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che stabilisce il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Ritenuto necessario per garantire i servizi confermare l'aliquota dello 0,8% anche per l'esercizio 2026;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2026, l'aliquota “opzionale” dell'Addizionale Comunale da applicarsi all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8%;
- 2) di confermare l'esenzione, per l'anno 2026, dall'imposizione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i contribuenti i cui redditi complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non siano superiori a 10.000,00 (diecimila) euro;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi

dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19.

Successivamente, vista l'urgenza, ai fini dell'approvazione del bilancio entro i termini previsti per legge, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Considerato che il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ed infine che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022, secondo la quale al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del pre-

sente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »;

Atteso che, inoltre, i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, stabiliscono che gli Enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati, altresì:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, con il quale, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno di imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, è stato riapprovato l'allegato A, che sostituisce il precedente di cui al predetto decreto del 6 settembre 2024;

Rilevato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2020, con cui è stata approvata l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, commi 738-783, legge n. 160/2019, con il relativo regolamento applicativo;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026, come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote

qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,35%
Fabbricati ad uso strumentale (inclusi D/10)	0,00%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)	1,06%
Immobili di categoria C1 (negozi e botteghe)	0,84%
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica con stesse finalità	0,38%
Abitazione locata a canone libero di mercato	1,03%
Abitazione locata ai sensi art. 2, comma 3, l. n. 431/98 e s.m.i.	0,65%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti ____ consiglieri, con ____ voti favorevoli e ____ voti contrari e ____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

DELIBERA

1) Di approvare, confermando per le motivazioni rappresentate nelle premesse, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, così come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote di cui in allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,35%
Fabbricati ad uso strumentale (inclusi D/10)	0,00%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%

Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)	1,06%
Immobili di categoria C1 (negozi e botteghe)	0,84%
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica con stesse finalità	0,38%
Abitazione locata a canone libero di mercato	1,03%
Abitazione locata ai sensi art. 2, comma 3, l. n. 431/98 e s.m.i.	0,65%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

2) Di stabilire e confermare, come per gli anni pregressi, anche per l'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria relativa all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, pari ad importo di euro 200,00;

3) Di stabilire e confermare, come per gli anni pregressi, anche per l'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, pari ad euro 200,00;

4) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5) Di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno 2026;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il bilancio di previsione 2026-2028 entro i termini previsti, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Prospetto aliquote IMU - Comune di BOLLATE

ID Prospetto 15232 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,35%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini	0,65%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,38%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,84%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore: esenti .

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 3/12/2025 alle 18:30:38

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- L'art. 174, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, che demanda all'organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 09/09/2025 con la quale si sono dati gli indirizzi per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

CONSIDERATO CHE:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30/09/2025 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- La Giunta con deliberazione n. 117 del 14/11/2025 ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e suoi allegati;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 118 del 14/11/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028e relativi allegati;
- L'aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione finanziario, periodo 2026/2028 e relativi allegati sono stati depositati e messi a disposizione presso l'ufficio segreteria generale in data 28/11/2025.

- Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità è il 16/12/2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTE delibere di Giunta Comunale:

- ✓ n. 113 del 14/11/2025 di approvazione tariffe, criteri e determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2026;
- ✓ n. 114 del 14/11/2025 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- ✓ n. 115 del 14/11/2025 di approvazione tariffe anno 2026 relative all'imposta di soggiorno;
- ✓ n. 116 del 14/11/2025 di approvazione delle tariffe anno 2026 relative al canone unico patrimoniale e al canone di concessione per aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTE le delibere adottate dal Consiglio Comunale in merito alle tariffe da applicare ai diversi tributi comunali per l'anno 2026:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2026, dell'addizionale comunale IRPEF ;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2026, dell'IMU;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla modifica al regolamento del Cup;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, Legge 133/08 di conversione del DL. 112/2008 – anno 2026
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;

CIO' PREMESSO, si riassumono qui di seguito le risultanze del bilancio di previsione finanziario periodo 2026/2028, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs 118/11, così come modificato dal D.lgs 126/2014:

ENTRATE	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024	€ 4.396.992,87	€ 0,00	€ 0,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 297.133,19	€ 326.900,69	€ 319.161,14
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 20.455.801,00	€ 20.494.500,00	€ 20.515.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.715.502,39	€ 1.584.010,70	€ 1.612.912,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 8.454.285,00	€ 8.240.664,00	€ 8.259.854,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 3.213.358,64	€ 2.455.752,00	€ 3.681.028,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 33.838.947,03	€ 32.774.926,70	€ 34.069.295,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00
Totale Titoli	€ 46.463.947,03	€ 45.399.926,70	€ 46.694.295,47
TOTALE ENTRATE	€ 46.761.080,22	€ 45.726.827,39	€ 47.013.456,61

SPESE	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 31.015.911,03	€ 30.602.080,82	€ 30.585.943,85
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 326.900,69	€ 319.161,14	€ 319.161,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 2.348.358,64	€ 1.785.752,00	€ 3.061.028,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 33.364.269,67	€ 32.387.832,82	€ 33.646.971,85
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 771.810,55	€ 713.994,57	€ 741.484,76
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00

Totale Titoli	€. 46.761.080,22	€. 45.726.827,39	€. 47.013.456,61
TOTALE SPESE	€. 46.761.080,22	€. 45.726.827,39	€. 47.013.456,61

DATO ATTO altresì che:

- ✓ le risorse dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada sono state, per la quota del 50%, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale;
- ✓ Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è iscritto per € 1.697.412,61 nel 2026, per € 1.695.216,45 nel 2027 e per € 1.694.118,36 nel 2028;
- ✓ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026/2028;
- ✓ il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028 è contenuto il piano delle tipologie degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali che potrebbero essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) nel corso del triennio 2026/2028 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa;
- ✓ le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti del DUP aggiornato;

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2025, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con parere n. 33 del 28/11/2025;

DATO ALTRESI' CHE

- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2026/2027 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
- ✓ gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 10/12/2025;
- ✓ il DUP riporta gli indirizzi internet e le e-mail delle società partecipate a cui si rimanda per la documentazione relativa ai propri bilanci;

PRESO ATTO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Bilancio di Previsione alla BDAP senza aver rilevato errori;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e della nota integrativa al bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, ALLEGATO 1), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nei seguenti prospetti degli equilibri, completo dei suoi allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) previsione annuale secondo il piano dei conti;
-) allegati diversi degli enti locali come da D.Lgs 118/2011 n. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7;
- g bis) Parametri comuni

DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario, ALLEGATO 2);

DI APPROVARE il piano degli indicatori di bilancio, ALLEGATO 3);

DI DARE ATTO che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 sono le seguenti:

ENTRATE	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024	€ 4.396.992,87	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 297.133,19	€ 326.900,69	€ 319.161,14
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 20.455.801,00	€ 20.494.500,00	€ 20.515.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.715.502,39	€ 1.584.010,70	€ 1.612.912,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 8.454.285,00	€ 8.240.664,00	€ 8.259.854,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 3.213.358,64	€ 2.455.752,00	€ 3.681.028,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 33.838.947,03	€ 32.774.926,70	€ 34.069.295,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00
Totale Titoli	€. 46.463.947,03	€. 45.399.926,70	€. 46.694.295,47
TOTALE ENTRATE	€. 46.761.080,22	€. 45.726.827,39	€. 47.013.456,61

SPESE	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 31.015.911,03	€ 30.602.080,82	€ 30.585.943,85
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 326.900,69	€ 319.161,14	€ 319.161,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 2.348.358,64	€ 1.785.752,00	€ 3.061.028,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 33.364.269,67	€ 32.387.832,82	€ 33.646.971,85
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 771.810,55	€ 713.994,57	€ 741.484,76
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00	€ 7.625.000,00
Totale Titoli	€. 46.761.080,22	€. 45.726.827,39	€. 47.013.456,61
TOTALE SPESE	€. 46.761.080,22	€. 45.726.827,39	€. 47.013.456,61

DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ALLEGATO 4);

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate, e di provvedere a tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013.

DI PRENDERE ATTO che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

Successivamente, vista l'urgenza di approvare il bilancio entro i termini di legge, con separata votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs 267/2000.

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SORTO IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a) pari ad €. 537,82, di cui €. 337,82 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 437/2024 - RG 23424/2023 ed €. 200,00 per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro.

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 2;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso” per €. 537,82;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell'esercizio 2025, “Oneri da contenzioso”;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836 e 846-847 delle Legge 27 dicembre 2019 n° 160), approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29 marzo 2021 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 80 del 21 dicembre 2021, n. 64 del 28/11/2023 e n. 75 del 20/12/2023;

Considerato opportuno introdurre alcune modifiche al Regolamento sopra citato a seguito di un lavoro intersettoriale (Tributi, Suap/Commercio, Polizia Locale) di approfondimento ed analisi delle esigenze organizzative-procedurali che sono emerse nell'ultimo anno di applicazione del canone;

Rilevata la necessità di inserire modifiche al Regolamento sopra citato relative alle seguenti fattispecie:

- a) agevolazioni pari al 50% del canone per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale (articolo 15, comma 1, lettera e);
- b) aggiornamento conseguente all'introduzione del regolamento sui dehors (art. 15, comma 2, eliminazione riferimento articolo 33, abrogato con introduzione regolamento sui dehors);
- c) integrazioni procedure tempistiche per presentazioni istanze e inserimento traffico pedonale oltre a quello veicolare (articolo 25, comma 1 e comma 2);
- d) spese istruttoria dovute anche in caso di diniego dell'autorizzazione (articolo 64, comma 9);
- e) pubblicità realizzate da attività economiche con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile (articolo 74, comma 5 – Dichiarazioni per particolari tipologie di pubblicità);
- f) ammissibilità impianti luminosi a led (Piano generale impianti pubblicitari – articolo 4 Classificazione degli impianti pubblicitari);
- g) zone del territorio in cui installare impianti luminosi a led (articolo 13 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee);

Atteso che tutte le modifiche sopra esplicitate sono state riassunte in un prospetto schematico (comprensivo del testo vigente e delle proposte di modifica), di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che le proposte di modifica rappresentate saranno funzionali all'attività degli Uffici coinvolti nell'applicazione concreta del canone unico patrimoniale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare le proposte di modifica al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sintetizzate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di approvare l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari con decorrenza 1° gennaio 2026;
- 4) Di procedere all'aggiornamento del Regolamento sul canone unico Patrimoniale inserendovi le modifiche approvate con il presente provvedimento;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2028, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	
Vigente	Proposta di modifica
<p>Articolo 15 - Riduzioni e Agevolazioni</p> <p>1. Sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni:</p> <p>a) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o a fascia oraria, come segue:</p> <p>a1) occupazione fino a 6 ore: tariffa ridotta del 70%;</p> <p>a2) occupazione da 6 ore a 12 ore: tariffa ridotta del 50%;</p> <p>a3) occupazione da 12 ore a 120 ore: tariffa ridotta del 30%;</p> <p>a4) occupazione da 120 ore a 15 giorni: tariffa ridotta del 20%;</p> <p>a5) occupazione di superiore a 15 giorni ed inferiore ad un mese: tariffa ridotta del 20%;</p> <p>a6) occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente: si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;</p> <p>b) per le occupazioni realizzate venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, le tariffe sono ridotte del 50%;</p> <p>c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%; inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.;</p> <p>d) per l'occupazione temporanee di sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, le tariffe sono ridotte del 50%;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti che nell'ambito delle stesse effettuano, anche a titolo occasionale, attività di vendita, la tariffa è ridotta dell'80%;</p> <p>f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, che si considerano sempre temporanee ai sensi dell'art. 6 , comma 4, lettera b), la tariffa è ridotta del 80%;</p>	<p>Articolo 15 - Riduzioni e Agevolazioni</p> <p>1. Sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni:</p> <p>a) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o a fascia oraria, come segue:</p> <p>a1) occupazione fino a 6 ore: tariffa ridotta del 70%;</p> <p>a2) occupazione da 6 ore a 12 ore: tariffa ridotta del 50%;</p> <p>a3) occupazione da 12 ore a 120 ore: tariffa ridotta del 30%;</p> <p>a4) occupazione da 120 ore a 15 giorni: tariffa ridotta del 20%;</p> <p>a5) occupazione di superiore a 15 giorni ed inferiore ad un mese: tariffa ridotta del 20%;</p> <p>a6) occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente: si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;</p> <p>b) per le occupazioni realizzate venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, le tariffe sono ridotte del 50%;</p> <p>c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%; inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.;</p> <p>d) per l'occupazione temporanee di sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, le tariffe sono ridotte del 50%;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti che nell'ambito delle stesse effettuano, anche a titolo occasionale, attività di vendita, la tariffa è ridotta dell'80%; del 50%</p> <p>f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, che si considerano sempre temporanee ai sensi dell'art. 6 , comma 4, lettera b), la tariffa è ridotta del 80%;</p>

**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

<i>Vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>g) per le occupazioni effettuate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani alimentari e non alimentari di cui all'articolo 33, si applica una tariffa annuale ridotta del 50% qualora l'occupazione non sia superiore a mesi sette.</p> <p>2. La Giunta Comunale può determinare ulteriori agevolazioni a favore delle occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento anche stabilendo soluzioni premianti, in termini di riduzione o esenzione della tariffa dovuta per l'occupazione a fronte di espressa rinuncia, da parte del titolare dell'attività, di installare apparecchiature per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.</p> <p>3. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta alla metà:</p> <p>a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;</p> <p>c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.</p>	<p>g) per le occupazioni effettuate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani alimentari e non alimentari di cui all'articolo 33, si applica una tariffa annuale ridotta del 50% qualora l'occupazione non sia superiore a mesi sette.</p> <p>2. La Giunta Comunale può determinare ulteriori agevolazioni a favore delle occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento autorizzate nel rispetto del vigente Regolamento dehors anche stabilendo soluzioni premianti, in termini di riduzione o esenzione della tariffa dovuta per l'occupazione a fronte di espressa rinuncia, da parte del titolare dell'attività, di installare apparecchiature per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.</p> <p>3. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta alla metà:</p> <p>a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;</p> <p>c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.</p>
<p>Articolo 25 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al competente ufficio.</p> <p>....(omissis)</p>	<p>Articolo 25 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al competente ufficio; salvo quanto previsto dal comma 2, per le occupazioni di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) la protocollazione dovrà avvenire non meno di 20 giorni prima dell'effettiva occupazione.</p> <p>2. . Le richieste di occupazione che non comportano manomissione di suolo pubblico e deviazione del traffico veicolare e pedonale di durata non superiore a tre giorni, si intendono assentite(omissis)</p>
<p>Articolo 64 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie a carattere permanente</p> <p>... (omissis)</p>	<p>Articolo 64 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie a carattere permanente</p> <p>... (omissis)</p>

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	
Vigente	Proposta di modifica
<p>9. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia l'autorizzazione pubblicitaria entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, o comunica, nei termini di legge al richiedente motivato diniego, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Procedimenti Amministrativi, emanato ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel stesso periodo acquisisce il parere obbligatorio del Comando Polizia Locale.</p> <p>... (omissis)</p>	<p>9. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia l'autorizzazione pubblicitaria entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, o comunica, nei termini di legge al richiedente motivato diniego, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Procedimenti Amministrativi, emanato ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel stesso periodo acquisisce il parere obbligatorio del Comando Polizia Locale.</p> <p>In caso di diniego non verranno restituite le somme incassate per le operazioni tecnico amministrative (spese di istruttoria).</p> <p>... (omissis)</p>
<p>Articolo 74 - Dichiarazioni per particolari tipologie di pubblicità</p> <p>... (omissis)</p> <p>5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.</p>	<p>Articolo 74 - Dichiarazioni per particolari tipologie di pubblicità</p> <p>... (omissis)</p> <p>5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata da attività economiche con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.</p>
<p>ALLEGATO C</p> <p>PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</p> <p>Articolo 4 – Classificazione degli impianti pubblicitari</p> <p>... (omissis)</p> <p><u>B. Impianti di affissione e pubblicità diretta e privata di natura commerciale</u></p> <p>... (omissis)</p> <p>B2: cartello: manufatto mono o bi-facciale, supportato da idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido, anche circondato da una cornice, avente medesime o diverse caratteristiche del manufatto anche con maggior rigidità, rispetto a quella della parte contenente il messaggio pubblicitario.</p>	<p>ALLEGATO C</p> <p>PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</p> <p>Articolo 4 – Classificazione degli impianti pubblicitari</p> <p>... (omissis)</p> <p><u>B. Impianti di affissione e pubblicità diretta e privata di natura commerciale</u></p> <p>... (omissis)</p> <p>B2: cartello: manufatto mono o bi-facciale, supportato da idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido, anche circondato da una cornice, avente medesime o diverse caratteristiche del manufatto anche con maggior rigidità, rispetto a quella della parte contenente il messaggio</p>

**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

<i>Vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>Il formato ammesso è il seguente:</p> <p>■ B2.1: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 1,50 x mt. 2,10</p> <p>■ B2.2: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 2,10 x mt. 1,50</p> <p>... (<i>omissis</i>)</p>	<p>pubblicitario.</p> <p>Il formato ammesso è il seguente:</p> <p>■ B2.1: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 1,50 x mt. 2,10</p> <p>■ B2.2: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 2,10 x mt. 1,50</p> <p>■ B2.3: mq. 15 massimo (per singolo schermo), con struttura a forma preferibilmente rettangolare, con caratteristiche tali da presentare messaggi pubblicitari fissi e/o variabili, in sequenze ottenibili mediante proiezioni luminose, prismi rotanti, messaggi scorrevoli, anche con combinazioni di più soluzioni</p> <p>... (<i>omissis</i>)</p>
<p>Articolo 13 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee</p> <p>1. ... (<i>omissis</i>)</p> <p>2. All'interno del perimetro del centro abitato vengono individuate le seguenti zone omogenee:</p> <p><i>A1 - zona di rilevante interesse urbanistico</i></p> <p>... (<i>omissis</i>)</p> <p><i>A2 - zona di attenzione</i></p> <p>Sono ricomprese, in questa zona, le parti dell'agglomerato cittadino che corrispondono alla porzione più antica e che il P.G.T. ricomprende nelle porzioni residenziali identificate dalle zone "B1", "B2", "B2-bis", "B3" e "B4", quando non ricadenti nella zona "A1".</p> <p>In questa zona è ammessa l'installazione di impianti di tipologia "A1.1", "A1.2", "A1.3", "A1.4", "A2", "B1.1", "B1.2", "B1.3", "B3", "B4", "B8", "B9", "B10", "B11" e di tipologia "C" di cui all'articolo 4.</p> <p>E' vietata l'installazione delle altre tipologie di impianti elencate all'articolo 4.</p> <p><i>A3 - zona residenziale e di espansione</i></p> <p>Rientrano in questa zona tutte le altre aree del territorio non ricomprese nelle precedenti ma individuate dalle zone "C" negli A. di T. residenziali e nelle "Aree di rigenerazione" del P.G.T.</p> <p>In queste porzioni del territorio, oltre alle tipologie già ammesse nelle "zone di attenzione - A2" è possibile procedere alla posa di impianti individuati, ai sensi dell'articolo 4, nelle tipologie "B1.4", "B.2", "B5", "B6", e "B7".</p> <p>Sono altresì ammesse le tipologie "A1.5" e "B1.5":</p>	<p>Articolo 13 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee</p> <p>1. ... (<i>omissis</i>)</p> <p>2. All'interno del perimetro del centro abitato vengono individuate le seguenti zone omogenee:</p> <p><i>A1 - zona di rilevante interesse urbanistico</i></p> <p>... (<i>omissis</i>)</p> <p><i>A2 - zona di attenzione</i></p> <p>Sono ricomprese, in questa zona, le parti dell'agglomerato cittadino che corrispondono alla porzione più antica e che il P.G.T. ricomprende nelle porzioni residenziali identificate dalle zone "B1", "B2", "B2-bis", "B2.3" "B3" e "B4", quando non ricadenti nella zona "A1".</p> <p>In questa zona è ammessa l'installazione di impianti di tipologia "A1.1", "A1.2", "A1.3", "A1.4", "A2", "B1.1", "B1.2", "B1.3", "B3", "B4", "B8", "B9", "B10", "B11" e di tipologia "C" di cui all'articolo 4.</p> <p>E' vietata l'installazione delle altre tipologie di impianti elencate all'articolo 4.</p> <p><i>A3 - zona residenziale e di espansione</i></p> <p>Rientrano in questa zona tutte le altre aree del territorio non ricomprese nelle precedenti ma individuate dalle zone "C" negli A. di T. residenziali e nelle "Aree di rigenerazione" del P.G.T.</p> <p>In queste porzioni del territorio, oltre alle tipologie già ammesse nelle "zone di attenzione - A2" è possibile procedere alla posa di impianti individuati, ai sensi dell'articolo 4, nelle tipologie "B1.4", "B.2", "B2.3", "B5", "B6", e "B7".</p> <p>Sono altresì ammesse le tipologie "A1.5" e "B1.5":</p>

**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

<i>Vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>a) lungo via Don Ubaldi, Via Piave, viale Friuli Venezia Giulia, viale Lombardia, Via San Pietro, Via Kennedy, Via Ghisalba, Via la Cava e Via Pace, eccetto che nei tratti compresi nelle zone A1 e A2;</p> <p>a1) nelle vie laterali alle strade di cui alla precedente lettera a), ove esistenti, nel rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 6, comma 8 del Regolamento;</p> <p>b) quando apposte su fronti di immobili privi di finestre o luci, eccetto che su fabbricati/immobili localizzati nelle zone A1 e A2;</p> <p>c) all'interno degli impianti sportivi, in aderenza alle recinzioni, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente proprietario</p>	<p>a) lungo via Don Ubaldi, Via Piave, viale Friuli Venezia Giulia, viale Lombardia, Via San Pietro, Via Kennedy, Via Ghisalba, Via la Cava e Via Pace, eccetto che nei tratti compresi nelle zone A1 e A2;</p> <p>a1) nelle vie laterali alle strade di cui alla precedente lettera a), ove esistenti, nel rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 6, comma 8 del Regolamento;</p> <p>b) quando apposte su fronti di immobili privi di finestre o luci, eccetto che su fabbricati/immobili localizzati nelle zone A1 e A2;</p> <p>c) all'interno degli impianti sportivi, in aderenza alle recinzioni, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente proprietario</p>

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2026_2028 - NOTA DI AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29/07/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- 2) con deliberazione n. 49 del 30/09/2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- 3) con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 14/11/2025 è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Triennale degli Acquisti e Servizi 2026/2028, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali e verranno approvate, in prima istanza, con atto della Giunta Comunale e successivamente ratificate in consiglio in occasione del primo aggiornamento utile;

Visto l'allegato 1) alla presente delibera che contiene la Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 e che si configura quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sulla Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 (Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti consiglieri, con voti favorevoli e ... voti contrari.

DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 rivisto in base alla programmazione dell'ente (Allegato 1);

2. di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 (Allegato 2);
3. di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti
 - Allegato 1 - Nota di aggiornamento al DUP 2026_2028
 - Allegato 2 – Parere dei revisori su nota aggiornamento DUP 2026_2028;
4. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Successivamente, vista l'urgenza di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028, per poter dar corso con tempestività alle attività programmate, con separata votazione resa in forma palese con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenticonsiglieri, con voti favorevoli, ... voto contrario e astenuti.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 58, LEGGE N. 133/08 DI CONVERSIONE DEL
D.L. N. 112/08 ANNO 2026.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 71/08 "Approvazione modalità di dismissione del patrimonio immobiliare", con cui si effettuava la prima attuazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'art. 58 del decreto 112/08 sopra citato;

Richiamate, altresì, tutte le delibere di Consiglio Comunale ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08" approvate annualmente dall'anno 2011 fino all'anno 2024;

Considerato che, in forza delle obbligazioni assunte con "Convenzione per l'attuazione del Piano di Recupero denominato P.R. via Pace – Cassina Nuova" (atto rep. n. 57498/24389 del 28/07/2008 del notaio dr. Salvo Morsello stipulato dal Comune con i lottizzanti, "Fidia Immobiliare s.r.l." e "Cooperativa di Consumo Vittoria società Cooperativa"), i lottizzanti si impegnavano a cedere gratuitamente all'Ente mq. 161,37 al piano terra della nuova costruzione in corso di realizzazione a titolo di opere di urbanizzazione secondaria (spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale);

Atteso che la realizzazione delle costruzioni è stata ultimata e che sono in fase di conclusione i collaudi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da consegnare al Comune;

Rilevato che sarà consegnato a breve anche lo spazio realizzato al piano terra del comparto di via Pace n. 2/A, contraddistinto catastalmente al foglio 7, mappale 735, subalterno 5, categoria catastale C1 (negozi), classe 7 (consistenza mq. 161, superficie catastale mq. 185, rendita catastale euro 4.972,34);

Dato atto che "GAIA Servizi s.r.l." attualmente gestisce un servizio di farmacia nella frazione di Cassina Nuova in uno spazio in locazione da soggetti privati;

Ritenuto opportuno trasferire a titolo gratuito il bene sopra descritto alla società partecipata in house "GAIA Servizi s.r.l." con vincolo di destinazione a servizio di farmacia pubblica, in modo da implementare l'offerta sul territorio della frazione: l'utilizzo di tale spazio, limitrofo ai nuovi ambulatori di medicina di base di prossima apertura, consentirà un potenziamento dei servizi sanitari di base per i cittadini di Cassina Nuova;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il trasferimento a titolo gratuito a “GAIA Servizi s.r.l.” dell’immobile sito nel complesso di via Pace n. 2/A, contraddistinto catastalmente al foglio 7, mappale 735, subalterno 5, categoria catastale C1 (negoziio), classe 7 (consistenza mq. 161, superficie catastale mq. 185, rendita catastale euro 4.972,34): la cessione dell’immobile sopra citato sarà vincolata alla destinazione a servizio di farmacia pubblica;
- 3) Di dare atto che la Responsabile Servizi Entrate e Patrimonio provvederà allo svolgimento di tutti gli adempimenti e i procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alla cessione a titolo gratuito dell’immobile: i costi dell’atto notarile saranno a carico della società partecipata “in house”;
4. Di dare atto, altresì, che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2026 – 2028.

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.

**OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS
175/2016 - TUSPP - ANNO 2025**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi contabili di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il D. Lgs 175/2016 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSPP);

Premesso che:

il decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito TUSPP), all'art. 20 prevede che

- 1. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.*
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f. necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g. necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo;*

Premesso, altresì, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Considerato, quindi che l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente. Se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20.

I criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità; premesso che: la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Tenuto conto che

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato delibera di C.C. n. 27 del 26/06/2017 integrata con la n. 44 del 28.09.2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, e delle revisioni periodiche fino al 2022 il Comune di Bollate risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui all'allegato A);

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Partecipate ha predisposto il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025** allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, che ha introdotto l'obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di condurre una verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, da rendicontarsi in un'apposita relazione che, in caso di servizi affidati in house providing, costituisce appendice alla relazione inerente la razionalizzazione periodica delle società partecipate, di cui al sopra richiamato art. 20 del D.Lgs. 175/2016; (Allegato B);

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 Dlgs. n. 267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025** delle società partecipate, Piano che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale si evince che nessuna società richiede un intervento di razionalizzazione e che pertanto, il piano è pienamente confermativo del portafoglio di partecipazioni detenuto dall'ente, fatta salva l'alienazione in corso della società Servizi Comunali SPA il cui piano di razionalizzazione risale al 2017.
- 3) di approvare l'appendice al **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025** costituita dalla relazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in regime di house providing così come disposto dall'art. 30 del Dlgs.201/2022, (Allegato B);

Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N 127 DEL 28/11/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA
4 DEL D.LGS 267/2000**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e con delibera n. 69 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 28/11/2025 con la quale si sono apportate in via d'urgenza delle modifiche agli stanziamenti di bilancio dovuti a:

- incrementare lo stanziamento del capitolo dei proventi delle concessioni cimiteriali e del relativo capitolo di spesa per l'aggio sugli incassi da riconoscere alla società partecipate che, da una proiezione al 31/12 risultano incapienti;
- garantire il pagamento dei diritti di registro per atti giudiziari e diritti di notifica da liquidare in seguito alle richieste avanzate da parte dei Comuni.

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;

DATO ATTO che le variazioni di cui sopra consentono di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2025/2027, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da allegato 2);

CONSIDERATO che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 in ogni sua parte;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come da **Allegato 3)**;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

11) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2025/2027, adottate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e approvata con delibera di Giunta Comunale n. del 28/11/2025, come da **Allegato 1)** parte integrante e sostanziali di questa delibera;

2) Di dare, altresì, atto che le variazioni in questione consentono di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2025/2027, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da **allegato 2) parte integrante**.

3) Di prendere atto che sulla deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere **Allegato 3) parte integrante**;

4) Di procedere ad aggiornare col presente atto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 in ogni sua parte.

5) Di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- All. 1) Variazione urgente al bilancio di previsione
- All. 2) Prospetto dimostrativo equilibri di Bilancio
- All- 3) Parere del collegio dei Revisori

Successivamente, vista l'urgenza, di approvare gli atti necessari a garantire gli adempimenti prefissati, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti ____ consiglieri, con ____ voti favorevoli, ____ voti contrari e ____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (SPL) AFFIDATI A SOCIETA' TERZE - APPROVAZIONE RELAZIONE AL 31/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle Imprese e del Made in Italy);

Premesso che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Appurato che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato che la relazione in parola,

- nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016- TUSPP e che pertanto verrà sottoposta alla presa d'atto consiliare contestualmente alla delibera di approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate entro i termini di legge;
- mentre verrà sottoposta separatamente, con il presente atto, quella parte della relazione che è riferita a Servizi Pubblici Locali affidati a società terze individuate con procedure di gara;

Preso atto

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL affidati ad aziende terze, predisposta dal Comune di Bollate, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.”;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2024 relativa agli affidamenti a terze aziende, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di provvedere alle pubblicazioni di legge correlate.

Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- a) l'art. 151, comma 1°, del d.lgs. 267/00 stabilisce la scadenza del termine al 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;
- b) l'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/00, inserisce obbligatoriamente, tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione, con cui i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie (L. 18 aprile 1962 n. 167, L. 22 ottobre 1971 n. 865, L. 5 agosto 1978 n. 457), che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che da parte del C.I.M.E.P., consorzio in fase di liquidazione, sono state completate le procedure di trasferimento di tutti i lotti di E.E.P. di cui alla legge n. 167/62 s.m.i. realizzati sul territorio bollatese;

Richiamate le delibere di C.C. n. 22 del 4/07/2013, n. 24 del 10/06/2014, n. 23 del 24/07/2015, n. 27 del 28/04/2016, n. 18 del 6/03/2017, n. 8 dell'11/02/2019, n. 62 del 20/12/2019, n. 14 del 30/03/2021, n. 9 del 31/01/2023, n. 77 del 20/12/2023 e n. 67 del 19/12/2024, con cui si è stabilito di confermare una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione ai soggetti che, in sede di stipula dell'atto di trasformazione del diritto di superficie, versano integralmente l'importo dovuto in un'unica soluzione: si precisa che tale riduzione non è valida nei casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa non collegata come pertinenza ad altro alloggio di legge 167/62 e s.m.i.;

Dato atto che, per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, si applicano le disposizioni del Decreto 28 settembre 2020 n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

DELIBERA

- 1 Di approvare la cessione in diritto di proprietà delle aree incluse nei seguenti lotti per l'esercizio 2026: BO1, BO/2 3^ var. 34, BO3, BO4, BO5, BO6, BO8, BO12, 2BO13, 2BO14, 2BO15, 2BO16, 2BO17 bis;
- 2 Di dare atto che le procedure di trasformazione saranno effettuate in base alle stime aggiornate dei millesimi di proprietà di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3 Di confermare, anche per l'anno 2026, una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione nelle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nel caso in cui i soggetti, che aderiscono alla proposta comunale, versino tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto: tale riduzione non è ammessa per i casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa, che non sia pertinenza di alloggio realizzato secondo i criteri della legge 167/62 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto che, per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto 28 settembre 2020 n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;
- 5 Di demandare alla responsabile dei Servizi Entrate e Patrimonio l'attuazione di tutte le procedure finalizzate alla stipula degli atti di trasformazione delle aree in diritto di superficie e di rimozione dei vincoli convenzionali residui.

Successivamente, vista l'urgenza che consiste nella necessità di consentire l'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti per legge, **con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. n. 267/2000.

Lotto	Convenzione	Data	Indirizzo lotto	Aggiornamento Ottobre 2025
BO1	30502/5791	12/06/79	Via Corelli 4	€ 146,95
BO6	4346/1817	12/06/98	Via Po 30	€ 183,80
2BO14	29836/4127	11/11/94	Via Madonnina 17	€ 191,53
BO1	47192/7226	09/11/82	Via Mozart 20	€ 196,79
BO8	81113/5591	20/01/81	Via De Leva 48 – 2° intervento	€ 199,39
BO8	73660/4641	27/03/79	Via De Leva 48 – 1° intervento	€ 201,76
BO1	44316/6975	03/12/81	Via Mozart 22	€ 217,87
BO6	4890/2068	23/10/98	Via Anna Frank 1/5	€ 230,03
2BO16	70201/6047	11/01/95	Via Berlinguer 24/26	€ 248,51
BO5	1523/401	07/06/84	Via Pellico 111	€ 259,92
2BO16	130484/35355	16/12/94	Via Berlinguer 32/34/36	€ 261,28
2BO16	18750/3112	03/02/95	Via Berlinguer 4	€ 268,07
2BO16	112994/10909	02/12/94	Via Berlinguer 18/20/22	€ 284,59
2BO16	74725/2458	23/11/94	Via Berlinguer 28/30	€ 297,56
2BO16	17992/2869	25/11/94	Via Berlinguer 6/8/10	€ 315,44
2BO16	231679/9916	02/12/94	Via Berlinguer 16	€ 325,49
2BO15	1197/364	18/01/95	Via Friuli Venezia Giulia 4	€ 332,19
2BO16	31348/3648	25/11/94	Via De Gasperi 5	€ 333,41
2BO16	67303/9846	25/11/94	Via De Gasperi 3	€ 340,50
2BO15	1195/363	18/01/95	Via Pellico 13	€ 362,12
BO5	205927/19799	28/06/83	Via Coni Zugna 20	€ 375,30
BO8	27603/3617	26/04/83	Via Farini 6 – via Pace 14	€ 388,72
BO6	35062/6989	23/10/98	Via Frank 7/9/11/13/15	€ 396,85
2BO14	17770/2815	11/11/94	Via Repubblica 53/55/57	€ 406,48
BO8	104846/8445	10/10/85	Via Gobetti 10	€ 458,34
BO4	54507/8073	22/04/86	Via Garbiera 33/35	€ 502,63
BO5	8248/999	27/04/82	Via Cesare Battisti 31	€ 512,97
2BO13	74456/2409	05/10/94	Via Archimede 23/via Adige 16	€ 558,34
2BO13	17288/2816	05/10/94	Via Stampa nn. 2/4/6/8/10	€ 564,67
BO1	7075/1270	03/05/83	Via Mozart 14	€ 573,71
BO12	15254/4076	31/05/76	Via Fornace Mariani n. 8	€ 585,86
2BO16	184499/3047	18/01/95	Via De Gasperi 9	€ 593,01
BO4	8651/107832	04/03/86	Via Musco 30	€ 598,53
BO1	6969/91661	05/05/83	Via Ponchielli 3	€ 615,18
2BO16	30166/4318	18/01/95	Via S. Pertini 8	€ 629,36
2BO14	17772/2816	11/11/94	Via Repubblica 45/47/49/51	€ 655,68
2BO17bis	108943/10192	22/09/93	p.zza Resistenza nn. 15/22	€ 657,57
2BO17bis	25890/2607	22/09/93	p.zza Resistenza nn. 1/8	€ 664,20
BO3	63831/7731	13/05/86	Via Fleming 13	€ 731,59
BO3	24968/1681	22/04/86	Via Fleming 7/9	€ 784,19
BO4	44218/2825	10/09/86	Via Musco 31/35	€ 977,17
BO4	8559/105569	18/12/85	Via Musco 34/38/42-via Garbiera 39	€ 983,55
2BO17bis	226531/8116	22/09/93	Via Veneto 3 – via Parri 8	€ 1.008,66
BO12	97925/7596	19/04/84	Via Fornace Mariani n. 4	€ 1.064,65
BO3	26373/1881	27/10/81	Via Varalli 27	€ 1.085,02